

Convenzione ai sensi dell'art. 10 D.M. 10/12/2006 sui servizi di
verificazione periodica nella provincia di Cuneo per i grandi utenti
metrici

Tra l'impresa.....
e
la Camera di commercio di Cuneo

PREMESSO

- che ai sensi della legge 580/1993, così come modificata dal D.Lgs. 15/02/2010 n. 23, le Camere di Commercio svolgono le funzioni e i compiti relativi alla vigilanza e controllo per la metrologia legale;
- che il D.M. 182/2000 ha definito modalità e criteri per l'esecuzione delle verifiche periodiche sugli strumenti approvati secondo la normativa nazionale;
- che i D.M. 31 e 32 del M.S.E. del 18/01/2011, hanno definito i controlli successivi sugli strumenti prodotti ai sensi della direttiva europea 2004/22/CE, recepita con D.Lgs. 22/2007, secondo gli allegati MI-005 e MI-006, riconoscendo un periodo transitorio, sino al 14/04/2013, durante il quale le Camere di Commercio potranno continuare ad eseguire le verifiche periodiche anche per queste tipologie di strumenti;
- che con deliberazioni di Giunta n. 208 del 27.07.2007 e n. 6 del 19.01.2009 sono state approvate le tariffe per i servizi di metrologia legale, a carico degli utenti metrici, in conformità ai criteri e alle modalità di determinazione definite dal D.M. 7/12/2006;
- che, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 7/12/2006, le Camere di commercio possono regolare con convenzioni annuali i rapporti con i grandi utenti metrici;
- che in data _____ è pervenuta richiesta di convenzione (prot. n. _____ del _____) da parte dell'impresa _____ con sede legale in _____ via _____);
- che, in considerazione della continuità e numerosità degli accertamenti richiesti, l'impresa sopra individuata rientra nella definizione di "grande utente metrico" relativamente agli strumenti di misura legali, strumenti per pesare a funzionamento non automatico e automatico;

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1

La Camera di commercio di Cuneo si impegna ad assicurare, tramite il personale del proprio ufficio metrico, l'erogazione dei servizi di verifica periodica degli strumenti di misura legali, strumenti per pesare a funzionamento non automatico e automatico installati presso la sede e le unità locali dell'impresa situate in provincia, alle condizioni previste dal Regolamento di verifica periodica approvato con deliberazione del Consiglio n. 4/C dell'8 gennaio 2007 e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2

L'impresa si impegna ad inviare regolare richiesta di verifica periodica, utilizzando idonea modulistica, ogni qualvolta nei propri locali sia necessario presentare a verifica uno strumento.

Art. 3

Il presente atto ha validità fino alla prossima revisione delle tariffe dei servizi metrici ai sensi del D.M. 7/12/2006, salvo disdetta scritta della Camera di commercio o dell'impresa con un anticipo di 90 giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (ad esempio nel caso di perdita della condizione di grande utente, modifiche normative intervenute, etc.). In caso di avvio in corso d'anno gli effetti partono dal mese successivo alla sottoscrizione.

Art. 4

Per lo svolgimento delle attività in oggetto l'impresa si impegna a versare entro il mese di gennaio un corrispettivo annuo iniziale pari all'importo medio complessivamente dovuto a tariffa piena negli ultimi tre anni antecedenti per le verifiche periodiche nei punti vendita della provincia di Cuneo, ridotto di una quota pari al 10%.

Nel caso in cui non dovessero essere disponibili dati storici, l'importo di partenza dovuto viene definito in base all'indicazione del legale rappresentante dell'impresa del numero di strumenti in scadenza, nell'anno per il quale si prevede di stipulare la Convenzione. Anche in questo caso alla tariffa complessivamente dovuta viene applicata una riduzione pari al 10%.

L'importo così determinato, comprensivo di IVA, verrà versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno di avvio, sul c/c postale o a mezzo bonifico bancario, intestato alla Camera di Commercio di Cuneo.

In caso la sottoscrizione dovesse avvenire in corso d'anno, l'importo verrà riproporzionato in dodicesimi a partire dal mese successivo e sarà versato contestualmente.

Al termine dell'anno solare e in sede di versamento per l'anno successivo verrà effettuato il conguaglio, in positivo o negativo, tenendo conto delle reali richieste di verifiche presentate e delle tariffe in vigore al momento della sottoscrizione, applicando lo sconto del 10%.

Art. 5

Per qualsiasi controversia connessa al presente atto le parti, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, si impegnano a ricorrere alla conciliazione della Camera di Commercio di Milano.

Art. 6

Il trattamento dei dati personali, sia in forma cartacea, sia con l'utilizzo di procedure informatizzate, da parte della Camera di commercio di Cuneo (titolare del trattamento stesso) è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di verifica periodica degli strumenti sopra individuati e a tal fine il conferimento è obbligatorio.

All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Cuneo,

FIRME PER ACCETTAZIONE